

Codice A15000

D.D. 24 dicembre 2019, n. 1916

L.n.184/1983 s.m.i-art.12 L.R.7/2018. Adempimenti D.G.R.11-692 del 17/12/2019. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Camera di Commercio Italia a Seoul, per la messa a disposizione di una risorsa umana per lo svolgimento delle procedure adottive in Corea del Sud. Impegno di spesa annuale di euro 22.268,00 o.f.i. cap. 112042 bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020 e 2021

Premesso che

con legge regionale n. 7/2018 è stato disposto il subentro dell'amministrazione regionale nelle attività e nella gestione complessiva dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), che, in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, aveva il compito di:

- svolgere pratiche di adozione internazionale,
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
- fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

richiamata la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";

dato atto che la Direzione regionale a cui è stata assegnata la competenza in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale, a cui subentrerà a far data dall'1/01/2020 la Direzione Sanità e Welfare, a seguito della riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, approvata con D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019, e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n. 36-7056 del 14 giugno 2018, la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale", a far data dall'1/01/2020 Settore "Politiche per i Bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, Sostegno alle Situazioni di Fragilità Sociale";

dato atto che in merito all'attività riguardante le adozioni internazionali, con deliberazione n.32 del 17/02/2003 l'ARAI è stata iscritta dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Albo nazionale degli Enti autorizzati per lo svolgimento di pratiche relative all'adozione di minori stranieri provenienti anche dalla Corea del Sud;

preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all'ARAI-Regione Piemonte;

precisato che dal 2006 il Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte è il solo ente italiano accreditato ad operare in Corea del Sud, sulla base di un accordo, siglato annualmente per regolare gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Social Welfare Society, Inc. (SWS), con sede in 718-35 21, Nonhyun-ro, 86-gil, Gangnam-Gu, Seoul, Corea del

Sud, ente non-profit autorizzato dal 1954 dal Governo coreano per la cura dei bambini in stato di adottabilità e per garantire servizi di assistenza sociale alle persone in difficoltà;

precisato che, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 55-8964 del 16/05/2019, attuata con determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 723 del 27/05/2019, è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e la Social Welfare Society Inc. che regola gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Corea del Sud, accordo sottoscritto in data 28/05/2019 (rep. 262 del 19/07/2019);

considerato che l'art. 39 ter lett. c) della L. 184/1983 s.m.i. e l'art. 12 della Delibera n. 13/2008/SG del 28/10/2018 della Commissione per le adozioni internazionali stabiliscono che, in ciascun Paese in cui l'ente intende realizzare le adozioni, deve avere un'adeguata struttura personale ed organizzativa al fine di assicurare il corretto svolgimento delle procedure di adozione e la relativa assistenza alle coppie nel Paese straniero;

dato atto che, per quanto riguarda la messa a disposizione di una risorsa umana sul territorio della Corea del Sud, con determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 253 del 19/03/2019, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure adottive nel suddetto Paese, si è proceduto, da parte della Regione Piemonte, con il subentro per il primo semestre 2019 nella convenzione sottoscritta tra ARAI e la Camera di Commercio Italiana in Corea del Sud (ITCCK) (Rep. n. 1397 dell'01/02/2018), successivamente prorogata fino al 31/12/2019 con determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 1313 del 27/09/2019;

tenuto conto dell'operatività del Servizio pubblico per le adozioni internazionali in Corea del Sud e delle procedure adottive in corso nel suddetto Paese;

preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 11-692 del 17/12/2019 ha approvato criteri e requisiti essenziali della convenzione da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e la Camera di Commercio Italia (ITCCK) a Seoul, Corea del Sud, per la messa a disposizione di una risorsa umana per lo svolgimento delle procedure adottive in Corea del Sud, per un impegno ore mensile di circa 64 ore, per un totale annuale di circa 768 ore nel limite di spesa complessivo massimo annuale di € 40.000,00, demandando al Direttore della Direzione regionale Coesione Sociale la stipula e la sottoscrizione della suddetta convenzione;

dato atto che i requisiti essenziali sono i seguenti:

- oggetto: collaborazione per la messa a disposizione di una risorsa umana con conoscenza della lingua italiana e coreana per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle procedure adottive e per la necessaria assistenza alle coppie che si recano in Corea del Sud per la procedura di adozione;
- durata: due anni, a partire dal 01.01.2020, rinnovabili previa adozione di un provvedimento espresso in tal senso;
- costi: la Regione Piemonte riconoscerà alla Camera di Commercio Italia (ITCCK) a Seoul il rimborso dei costi in relazione ai parametri del personale di riferimento in tale Paese;

preso atto del carteggio intercorso con la Camera di Commercio Italia (ITCCK) a Seoul in merito alla definizione delle modalità operative relative alla collaborazione per la messa a disposizione di una risorsa umana con conoscenza della lingua italiana e coreana per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle procedure adottive e per la necessaria assistenza alle coppie che si recano in Corea del Sud per la procedura di adozione;

ravvisata pertanto la necessità di approvare il relativo schema di convenzione, secondo quanto previsto nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto che lo schema di convenzione prevede un costo annuale di € 22.268,00 o.f.i. per la messa a disposizione della suddetta risorsa umana, per un impegno ore mensile di 56 ore per un monte ore annuale di 672, costo comprensivo di tutte le spese organizzative, gestionali, di trasporto sostenute per l'espletamento di tale incarico e altresì degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'ITCCK;

precisato altresì che il suddetto schema di convenzione prevede che:

- ITCCK segua gli adempimenti di traduzione e asseverazione di ogni fascicolo riguardante il singolo minore adottato per un costo massimo di € 100,00;
- una variazione in aumento del monte ore annuale della risorsa umana messa a disposizione, entro il limite annuale di 768 ore, a fronte di specifiche necessità;
- eventuali trasferte fuori Seoul e/o ulteriori spese che ITCCK dovesse effettuare per conto del Servizio regionale per le adozioni internazionali nello svolgimento delle attività oggetto della suddetta convenzione dovranno essere preventivamente concordate e i relativi costi verranno rimborsati dietro presentazione della relativa documentazione contabile;

ravvisata pertanto la necessità di procedere ad impegnare la complessiva somma annua di € 22.268,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 112042 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020 e 2021 a favore di ITCCK Camera di Commercio Italia a Seoul, Corea del Sud (c. b. n. 352124);

ravvisata altresì la necessità di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa:

- per i costi scaturenti dagli adempimenti di traduzione e asseverazione di ogni fascicolo riguardante il singolo minore adottato, concordando un costo massimo di € 100,00;
- per i costi relativi ad eventuali variazioni del monte ore annuale della risorsa umana messa a disposizione, a fronte di specifiche necessità, entro il limite annuale di 768 ore;
- per i costi scaturenti da eventuali trasferte fuori Seoul e/o ulteriori spese che ITCCK dovesse effettuare per conto del Servizio regionale per le adozioni internazionali nello svolgimento delle attività oggetto della suddetta convenzione preventivamente concordate e rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione contabile;

ritenuto infine di autorizzare l'erogazione dei corrispettivi dovuti, dietro presentazione di idonea documentazione contabile, vistata dalla Dirigente del Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale" per la regolarità del servizio;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

visto l'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;"

vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.”;

visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto l’art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

vista la D.G.R n. 73-8225 del 20/12/2018;

vista la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30.

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

Vista la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Decima Integrazione.

Vista la D.G.R. n. 11-692 del 17/12/2019 “Legge n. 184/1983 s.m.i - art. 12 L.R. n. 7/2018. Autorizzazione alla stipula della convenzione da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e la Camera di Commercio Italia a Seoul, Corea del Sud, per la messa a disposizione di una risorsa umana per lo svolgimento delle procedure adottive in Corea del Sud, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. Approvazione criteri e requisiti essenziali”.

determina

di adempiere a quanto previsto dalla D.G.R. n.11-692 del 17/12/2019, approvando lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e ITCCK Camera di Commercio Italia a Seoul, Corea del Sud, per la messa a disposizione di una risorsa umana con conoscenza della lingua italiana e coreana per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle procedure adottive e per la necessaria assistenza alle coppie che si recano in Corea del Sud per la procedura di adozione, secondo quanto previsto nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di stabilire che la durata della convenzione decorre dall’1/01/2020 fino al 31/12/2021 ed è rinnovabile previa adozione di un provvedimento espresso in tal senso;

di dare atto che lo schema di convenzione prevede un costo annuale di € 22.268,00 o.f.i. per la messa a disposizione della suddetta risorsa umana, per un impegno ore mensile di 56 ore per un monte ore annuale di 672, costo comprensivo di tutte le spese organizzative, gestionali, di trasporto sostenute per l'espletamento di tale incarico e altresì degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'ITCCK;

Ai sensi degli art.li 5, 6 e 7 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente impegno è:

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Conto Finanziario: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Cofog: 10.4 Famiglia

Transazione Unione Eur.: 8 "Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea"

Ricorrente: 4 "Spese non ricorrenti"

Perimetro sanitario: "spese della gestione ordinaria della regione"

di dare altresì atto che il suddetto schema di convenzione prevede che:

- ITCCK segua gli adempimenti di traduzione e asseverazione di ogni fascicolo riguardante il singolo minore adottato per un costo massimo di € 100,00;
- una variazione in aumento del monte ore annuale della risorsa umana messa a disposizione, entro il limite annuale di 768 ore, a fronte di specifiche necessità;
- eventuali trasferte fuori Seoul e/o ulteriori spese che ITCCK dovesse effettuare per conto del Servizio regionale per le adozioni internazionali nello svolgimento delle attività oggetto della suddetta convenzione dovranno essere preventivamente concordate e i relativi costi verranno rimborsati dietro presentazione delle relative pezze giustificative;

di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa:

- per i costi scaturenti dagli adempimenti di traduzione e asseverazione di ogni fascicolo riguardante il singolo minore adottato, concordando un costo massimo di € 100,00;
- per i costi relativi ad eventuali variazioni del monte ore annuale della risorsa umana messa a disposizione, a fronte di specifiche necessità, entro il limite annuale di 768 ore;
- per i costi scaturenti da eventuali trasferte fuori Seoul e/o ulteriori spese che ITCCK dovesse effettuare per conto del Servizio regionale per le adozioni internazionali nello svolgimento delle attività oggetto della suddetta convenzione preventivamente concordate e rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione contabile;

di autorizzare l'erogazione dei corrispettivi dovuti, dietro presentazione di idonea documentazione contabile, vistata dal Dirigente del Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale" per regolarità del servizio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013.

La funzionaria estenditrice

Dott.ssa Concetta Trapani

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco Bordone

Visto

La Dirigente del Settore

Politiche per le famiglie, minori e giovani,
sostegno alle situazioni di fragilità sociale

Dott.ssa Antonella Caprioglio

Allegato

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA CAMERA
DI COMMERCIO ITALIA (ITCCK) A SEOUL, COREA DEL SUD
PER LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA NECESSARIA ALLO
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ADOTTIVE IN COREA
DEL SUD.**

Tra

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Coesione Sociale dott., domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di via Magenta, 12 – Torino

E

L'Italian Chamber of Commerce in Korea (ITCCK) rappresentata dal suo Presidente Dott.domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di ITCCK, #309, 750, Gukhoe-daero, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Corea del Sud

Premesso che:

La Direzione regionale Coesione Sociale, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 29.06.2018, dal 2 gennaio 2019 esercita le funzioni precedentemente afferenti all'Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e denominato Servizio regionale per le adozioni internazionali.

A tal fine, la Regione è chiamata ad assicurare la prosecuzione di tutte le funzioni già in capo all'ARAI sia in Italia che nei Paesi stranieri. In particolare, l'art. 39 ter lett. c) della L. 184/1983 s.m.i. e l'art. 12 della Deliberazione della Commissione per le adozioni internazionali n. 13/2008/SG stabiliscono che l'Ente autorizzato deve disporre di un'adeguata struttura personale ed organizzativa per assicurare il corretto svolgimento della procedura di adozione e la relativa assistenza alle coppie nel Paese straniero.

- Per questo, la Regione Piemonte, considerato che ITCCK rappresenta l'unica Camera di Commercio Italiana in Corea del Sud e che dal 2006 ha garantito all'ARAI un corretto ed efficace esercizio delle funzioni in materia di adozioni internazionali nel suddetto Paese, e vista la disponibilità a proseguire nella collaborazione, con Deliberazione n. 11-692 del 17/12/2019 la Giunta della Regione Piemonte ha autorizzato la Direzione regionale alla Coesione Sociale alla stipula di una convenzione di durata biennale, a partire dal 01.01.2020, rinnovabile previa adozione di un provvedimento espresso in tal senso per la messa a disposizione di una risorsa umana per continuare ad assicurare lo svolgimento

delle procedure adottive in Corea del Sud e la relativa assistenza alle coppie che si recano nel suddetto Paese.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'ITCCK mette a disposizione del Servizio Regionale per le adozioni internazionali per tutta la durata della presente Convenzione, una volta espletate in accordo con il Servizio Adozioni le procedure di valutazione, una risorsa umana con conoscenza della lingua italiana, che opererà nel ruolo di "assistente organizzativo in Corea del Sud" affinché svolga, nell'interesse del Servizio regionale per le adozioni internazionali, le attività così come definite nell'Allegato 1 e di seguito sinteticamente descritte:

- assistenza alle procedure adottive;
- accoglienza degli aspiranti genitori adottivi che hanno conferito incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali;
- accoglienza del personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali in missione a Seoul.
- assistenza organizzativa e logistica agli aspiranti genitori adottivi e al personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali durante le missioni e i soggiorni in Corea del Sud.
- assistenza durante gli incontri con Tribunale, SWS, Ambasciate e famiglie affidatarie.

L'assistente organizzativo individuato firmerà per accettazione l'Allegato 1 della presente convenzione e presenterà al Servizio Adozioni i documenti personali richiesti dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Autorità centrale ai sensi della Convenzione de l'Aja del 29/05/1993).

L'ITCCK si impegna a seguire gli adempimenti riguardanti le traduzioni dei documenti per l'autorizzazione all'ingresso dei minori adottati a cura di un traduttore registrato presso l'Ambasciata d'Italia a Seoul. Poiché tale costo è variabile, le parti concordano che verrà rimborsato un costo massimo di € 100,00 per gli adempimenti di traduzione e asseverazione di ogni fascicolo riguardante il singolo minore adottato.

Eventuali importi superiori a tale somma dovranno essere preventivamente concordati tra le parti.

Art. 3

La presente convenzione ha validità dall'1/01/2020 sino al 31/12/2021, rinnovabile previo accordo scritto.

Art. 4

Nel caso in cui l'assistente organizzativo individuato sia impossibilitato momentaneamente a svolgere le attività nell'Allegato 1, tali attività saranno svolte da altro personale tempestivamente individuato da ITCCK in accordo con il Servizio Adozioni.

L'assistente organizzativo si impegna a svolgere le attività citate per un monte ore annuale di 672 da prestare in relazione alle esigenze operative.

ITCCK trasmetterà trimestralmente un prospetto delle ore svolte dalla risorsa umana messa a disposizione.

In considerazione della particolare natura delle attività, a fronte di specifiche necessità, le parti possono concordare una variazione in aumento, entro il limite annuale di 768 ore.

Art. 5

Il costo annuale per la messa a disposizione dell'assistente organizzativo è pari ad € 22.268,00 o.f.i., comprensivo di spese organizzative, gestionali e di trasporto.

Tale costo è comprensivo altresì degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'ITCCK.

Eventuali trasferte fuori Seoul e/o ulteriori spese che la ITCCK o l'assistente organizzativo dovessero effettuare per conto del Servizio regionale per le adozioni internazionali nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e i relativi costi verranno rimborsati dietro presentazione delle relative pezze giustificative.

Il Servizio adozioni internazionali provvederà al rimborso trimestrale entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta del pagamento, previa attestazione da parte del Responsabile del Servizio Adozioni sulla regolare effettuazione dell'attività richiesta e della relativa autorizzazione alla liquidazione.

Art. 6

Dalla presente convenzione non scaturisce alcun rapporto di lavoro subordinato. Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributivi, assicurativi ed infortunistici derivanti dalla messa ad disposizione dell'assistente organizzativo sono a carico della ITCCK. La esecuzione della presente convenzione non dà diritto a trattamento di fine rapporto o di anzianità.

Art. 7

L'assistente organizzativo svolgerà le attività nei confronti del Servizio regionale per le adozioni internazionali in via esclusiva, impegnandosi a non prestare la propria opera e/o collaborazione con altri enti e/o associazioni e/o organizzazioni italiane o straniere aventi i medesimi fini del Servizio regionale per le adozioni internazionali. Inoltre, l'assistente organizzativo si impegna a non assumere incarichi incompatibili con le attività conferite e che determinano situazioni di contrasto di interessi.

L'assistente organizzativo, nell'espletamento delle proprie attività, è tenuto, altresì, al rispetto della normativa sulla privacy, alla riservatezza e pertanto non può rilasciare a terzi soggetti, estranei alla procedura adottiva, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio.

Inoltre, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che verranno utilizzati, secondo quanto riportato dall'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente contratto.

In ragione dell'oggetto del Contratto, il Fornitore contraente viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE e il Fornitore accetta la designazione a Responsabile del trattamento secondo quanto previsto nell'atto di nomina allegato al presente contratto.

Art. 8

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di mesi uno, qualora circostanze sopravvenute facciano venir meno la necessità della

collaborazione, previa liquidazione delle attività fino ad allora svolte e con impegno di portare a termine gli interventi in corso.

Al termine del suddetto periodo la presente convenzione è da intendersi risolta a tutti gli effetti di legge.

Nel caso in cui si manifestino gravi inadempienze imputabili, in via esclusiva, a negligenze dell'assistente organizzativo o della ITCCK, al mancato rispetto delle modalità previste dalla presente convenzione, incluso l'Allegato 1, o a violazione di legge, la convenzione si intende risolta, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 9

Per ogni controversia che nasca dall'attuazione e/o interpretazione della presente convenzione e che non sia definibile in via amichevole tra le parti è esclusivamente competente il Tribunale di Torino.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino, Seoul

Il Direttore regionale alla Coesione Sociale

Il Presidente dell'ITCCK

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' A CURA DELL' ASSISTENTE ORGANIZZATIVO IN COREA DEL SUD

L'assistente organizzativo dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) Accoglienza, attività di supporto tecnico-logistico e di interpretariato a favore delle coppie che, avendo conferito l'incarico a Servizio regionale per le adozioni internazionali, si recano in Corea del Sud per lo svolgimento di una pratica adottiva in occasione degli incontri necessari alla finalizzazione della procedura adottiva così come descritti dall'art. 3 della Convenzione ovvero:
 1. Accoglienza degli aspiranti genitori adottivi, trasferimento dall'aeroporto al luogo di alloggio e viceversa, prestando loro la migliore assistenza ed assicurandosi che, in caso di assoluto impedimento, provveda al trasferimento un altro autista di sua fiducia, sotto la sua responsabilità.
 2. Assistenza della coppia nell'organizzazione e nella pianificazione della permanenza in Corea del Sud.
 3. Accompagnamento, assistenza ed interpretariato a favore della coppia:
 - durante il primo incontro con il minore e nei successivi incontri che saranno organizzati in loco nonché in udienza presso il Tribunale della famiglia competente;
 - durante tutto il periodo di soggiorno della coppia con il bambino in Corea del Sud, assicurando la propria presenza ed assistenza se necessaria così come previsto dall'art. 3 della Convenzione;
 - per la richiesta del passaporto dell'adottando, del visto di espatrio, del visto di ingresso in Italia.
- b) Ricerca di una sistemazione in albergo, hotel, residence o alloggio idonea e decorosa per il soggiorno della coppia adottiva in Corea del Sud con almeno due alternative, a seguito di comunicazione da parte del Servizio regionale per le adozioni internazionali in merito all'arrivo di una o più coppie, ed almeno quindici giorni prima della data prevista.

- c) Ritiro della documentazione del minore e consegna all'Ambasciata italiana a Seoul per la traduzione, legalizzazione e apposizione del visto sul passaporto del minore.
- d) Trasmissione della documentazione tradotta e legalizzata al Servizio regionale per le adozioni internazionali.
- e) Supporto al personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali qualora si rechi in missione in Corea del Sud.

Le attività sopradescritte dovranno essere eseguite nell'interesse del Servizio regionale per le adozioni internazionali nel rispetto della normativa coreana ed italiana in materia di adozioni internazionali e nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'assistente organizzativo svolgerà le attività nei confronti del Servizio regionale per le adozioni internazionali in via esclusiva, impegnandosi a non prestare la propria opera e/o collaborazione con altri enti e/o associazioni e/o organizzazioni italiane o straniere aventi i medesimi fini del Servizio regionale per le adozioni internazionali. Inoltre, l'assistente organizzativo si impegna a non assumere incarichi incompatibili con le attività conferite e che determinano situazioni di contrasto di interessi.

Torino, Seoul



Direzione Coesione Sociale

*Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale
Servizio regionale per le adozioni internazionali*

**Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art.13 GDPR 2016/679**

I dati personali forniti alla Direzione regionale alla Coesione Sociale - Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale" - Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- I. i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione della convenzione inerente "la messa a disposizione di una risorsa umana in Corea del Sud per lo svolgimento delle procedure di adozione e la relativa assistenza alle coppie nel Paese straniero"; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte - Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale" - Servizio regionale per le adozioni internazionali;
- II. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore alla Coesione Sociale, Via Magenta 12 – 10128 Torino.

- V. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte;
- VI. i dati personali riferiti all' operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- Nell'ambito della stipulazione del contratto inerente inerente "la messa a disposizione di una risorsa umana in Corea del Sud per lo svolgimento delle procedure di adozione e la relativa assistenza alle coppie nel Paese straniero";, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
- dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 - istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 - soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 - altre autorità e/o amministrazioni pubbliche anche straniere per l'adempimento di ogni obbligo di legge.
- VII. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).
- VIII. I dati personali sono conservati per il periodo di dieci anni.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel. 011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.



Direzione Coesione Sociale

Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

Servizio regionale per le adozioni internazionali

ITCCK viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice e dell'art. 28 del GDPR.

Il Responsabile al trattamento dei dati personali individuato con il presente atto di nomina deve, nei limiti della materia disciplinata, della durata del trattamento, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati nell'ambito della convenzione per "la messa a disposizione di una risorsa umana in Corea del Sud per lo svolgimento delle procedure di adozione e la relativa assistenza alle coppie nel Paese straniero";":

- 1) svolgere le attività oggetto del contratto in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR 2016/679 ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare i principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali;
- 2) attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare, mettendo in atto le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Tali misure devono essere definite in conformità all'art. 32 del GDPR tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento indicate nel contratto e in accordo con il Committente (anche con PLA – Privacy Level Assessment – ovvero atti successivi ed integrativi del presente atto). Di tali misure, nonché dell'analisi dei rischi specifici in materia a seguito della

quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative da adottare e il regime operativo di sicurezza adottato, deve esserne data evidenza ogni qualvolta viene richiesto dal Committente;

- 3) qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- 4) non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del contratto verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del Committente fornendo indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento;
- 5) richiedere preventivamente autorizzazione specifica al Committente qualora intenda ricorrere ad altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività che comportano il trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporgli gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione/atto o nei suoi atti successivi ed integrativi;
- 6) coadiuvare ed assistere il Committente, nell'ambito dei servizi oggetto del contratto, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:
 - in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 7 a 10 del Codice privacy e da 12 a 22 del GDPR,
 - in materia di notifica delle violazioni all'autorità di controllo (data breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
- 7) in ottica di accountability, fornire tutta le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;

- 8) di informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) del Committente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
- 9) prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del Committente o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Committente con la massima celerità);
- 10) restituire o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto del contratto sulla base delle istruzioni del Committente (es. formato).